Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 4 agosto 1934 - Anno XII** — **Numero 182**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1234.**
Esecuzione dell'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932-X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nelle condizioni, modi e termini stabiliti agli articoli 21 e 22 dell'Accordo di cui sopra.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 126. — MANCINI.

Arrangement entre l'Italie et la France sur les assurances sociales.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *le Président de la République Française*, animés du désir de donner application, pour ce qui a trait à la matière des assurances sociales, à la disposition de l'article 8 du traité de travail franco-italien du 30 septembre 1919;
Animés également du désir de garantir le bénéfice intégral des assurances sociales aux ouvriers et employés qui ont été ou sont affiliés aux divers régimes d'assurances sociales en vigueur dans les deux États contractants, ont résolu de conclure un arrangement et à cet effet ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. GIUSEPPE DE MICHELIS Ambassadeurs de Sa Majesté le Roi d'Italie, Sénateur du Royaume;

Le Président de la République Française:

Le Comte ROBERT DE DAMPIERRE, Chargé d'Affaires de France,
Monsieur CHARLES PICQUENARD, Conseiller d'État, Directeur du Travail au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale,
Monsieur JULES LAURENT, Directeur à la Direction générale des Assurances Sociales du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale,
Monsieur PIERRE D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, Directeur de l'Office Général des Assurances Sociales à Strasbourg,

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les personnes de nationalité française et les personnes de nationalité italienne sont assimilées les unes aux autres en ce qui concerne l'admission aux régimes d'assurances obligatoires énumérés à l'article 2 du présent arrangement ainsi que les droits et les obligations résultants de ces régimes tant pour les assurés que pour les ayants droit, y compris l'admission à l'assurance facultative pour les anciens assurés obligatoires.

Art. 2.

(1) Les régimes d'assurances sociales auxquels s'applique le présent arrangement sont les régimes ci-après:

1°. - En France:

a) Loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales;
b) Lois du 21 mars 1930 sur les Caisses de secours et du 25 février 1914 sur les retraites dans les exploitations minières;

c) Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;

d) Régimes particulièrs d'assurances maladie, invalidité, vieillesse et survivants maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle:

Code des assurances sociales du 19 juillet 1911,

Loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés,

Régime spécial des exploitations minières institué par la loi du 16 décembre 1873.

2°. - En Italie:

a) Décret Royal du 30 décembre 1923 sur l'assurance obligatoire invalidité et vieillesse;

b) Décret-loi du 27 octobre 1927 sur l'assurance obligatoire contre la tuberculose;

c) Décret Royal du 24 septembre 1923 codifiant les lois sur la Caisse de maternité;

d) Décret Royal du 30 septembre 1920 instituant un régime de prévoyance (invalidité et vieillesse) en faveur du personnel des entreprises concessionnaires de services publics de transports;

e) Décret Royal du 24 juillet 1931 instituant un régime de prévoyance (invalidité et vieillesse) en faveur du personnel des entreprises concessionnaires des services publics des téléphones;

f) Régime particulier d'assurance maladie obligatoire institué pour le personnel du commerce par le Dècret Royal du 24 octobre 1929;

g) Régimes particuliers d'assurance maladie obligatoire institués, dans des professions non commerciales, par des contrats collectifs réglés par la loi du 3 avril 1926;

h) Régimes particuliers maintenus en vigueur dans les nouvelles provinces (Décret-loi du 29 novembre 1925).

(2) Le présent arrangement s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les régimes susvisés.

Art. 3.

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement des assurances sociales.

Art. 4.

(1) Les ouvriers et employés, quelle que soit leur nationalité, qui ont été affiliés à l'un des régimes d'assurances sociales énumérés à l'article 2, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient intégralement, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants, des rentes et pensions acquises en vertu de ces régimes, y compris les suppléments et autres avantages y attachés.

(2) Les personnes visées au paragraphe premier ne seront pas lésées dans leurs droits en cours d'acquisition par le fait qu'elles transfèrent leur résidence de l'un dans l'autre des pays contractants.

(3) Des ententes devront intervenir entre les autorités administratives suprêmes des deux États pour régler les conditions et modalités suivant lesquelles les droits aux prestations d'assurance, autres que celles visées au paragraphe premier, seront maintenus aux personnes visées audit paragraphe.

(4) Les autorités administratives suprêmes des États contractants pourront, d'un commun accord, étendre l'application du présent article aux personnes visées au premier paragraphe qui resideraient dans des régions limitrophes de l'un des deux pays.

(5) Par dérogation aux paragraphes précédents les personnes de nationalité française ou italienne, bénéficiaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse ou d'un capital en cas de décès en vertu des régimes énumérés à l'art. 2 du présent arrangement, auront droit au service intégral de cette rente ou pension ou au versement intégral de ce capital, quel que soit le pays où elles résident. Cette disposition ne s'appliquera que dans la mesure ou elle s'appliquera aux nationaux, lorsqu'il s'agira de rentes et pensions de vieillesse liquidées en application des régimes en vigueur dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des régimes particuliers maintenus en vigueur dans les nouvelles provinces italiennes.

Art. 5.

Les formalités, que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des États contractants pourraient prévoir pour le service en dehors de son territoire des prestations dispensées par ses organismes d'assurances sociales, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu du présent arrangement.

Art. 6.

(1) Les ouvriers et employés, occupés dans l'un des deux pays contractants, seront soumis en principe au régime d'assurances sociales en vigueur au lieu de leur travail.

(2) Ce principe comporte les exceptions suivantes:

a) Les ouvriers et employés détachés par une entreprise, dont le siège est dans l'un des pays contractants, en vue de l'exécution de travaux de durée limitée dans l'autre pays, resteront assurés, si leur séjour dans ce deuxième pays ne dépasse pas six mois, suivant les dispositions en vigueur au siège de l'entreprise;

b) Pour les entreprises industrielles et agricoles traversées par la frontière, et qui débordent des limites territoriales de l'un des pays contractants sur les limites de l'autre pays, les assurances sociales des personnes occupées dans ces entreprises se règleront exclusivement suivant les dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège;

c) Les ouvriers et employés des entreprises publiques de transports de l'un des pays contractants, occupés dans l'autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d'intercommunication ou dans des gares-frontière d'une façon permanente, seront assurés conformément aux dispositions en vigueur au siège de l'entreprise;

d) En ce qui concerne les entreprises de transports autres que celles visées sous la lettre *c)*, qui s'étendent d'un des pays contractants à l'autre pays, les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises seront exclusivement assurées suivant les dispositions en vigueur au siège de l'entreprise;

e) Les ouvriers et employés d'un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) détachés de l'un des pays contractants dans l'autre pays seront soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés;

f) Les ressortissants d'un des pays contractants, qui sont au service d'une représentation diplomatique ou consulaire de ce pays ou au service des chefs, membres ou autres fonctionnaires de cette représentation, seront soumis aux dispositions en vigueur dans ce pays.

Art. 7.

Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions à la règle de l'article 6. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues à l'article 6 ne s'appliqueront pas dans des cas particuliers.

Art. 8.

(1) Pour les ouvriers et employés, quelle que soit leur nationalité, qui auront été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux pays contractants, à des régimes d'assurances sociales énumérés sous le nos. 1 et 2 du paragraphe premier de l'article 2, les périodes d'assurances pendant lesquelles ils ont été affiliés à ces régimes et les périodes assimilées en vertu de ces régimes seront totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, pour le calcul des années d'affiliation ou de services et du nombre de cotisations en vue de la détermination du droit aux prestations. Elles seront aussi totalisées pour le maintien ou le recouvrement des droits, ainsi que pour la détermination du droit à l'assurance facultative. Seront également totalisées, aux mêmes effets et au regard des deux pays contractants, les périodes d'assurance qui, en vertu des accords passés avec d'autres pays par l'un des deux pays contractants, doivent être totalisées avec les périodes d'assurance valables au regard de ce dernier pays.

(2) Toutefois, lorsque, pour le bénéfice de certains droits, toutes les périodes doivent avoir été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne pourront être totalisées pour l'admission au bénéfice de ces droits que les périodes accomplies sous les régimes spéciaux correspondants. Si, dans l'un des deux pays contractants, il n'existe pas pour la profession de régime spécial, pourront être néanmoins totalisées les périodes accomplies dans la dite profession sous un des régimes énumérés à l'article 2.

(3) Des accords complémentaires conclus en vertu de l'article 19 fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance, totalisées comme il est stipulé au paragraphe premier, donneront droit à des avantages correspondants de la part des organismes d'assurances sociales de chacun des deux pays contractants; ces avantages seront calculés, en principe, au prorata de la durée d'affiliation des assurés intéressés sous chaque régime. Ces accords fixeront la durée à partir de laquelle lesdites périodes entreront en compte pour ce calcul.

Art. 9.

(1) Si l'assuré peut prétendre, pour les seules périodes accomplies sous le régime d'un des organismes d'assurances, à une pension supérieure à la pension totale qui résulterait de l'application de l'article 8, il a droit de la part de cet organisme à un complément de pension égal à la différence. Si un complément est dû par plusieurs organismes, l'intéressé a droit au complément le plus élevé qui serait dû par l'un de ces organismes. La charge de ce complément sera repartie entre ceux-ci proportionnellement au complément que chacun d'eux aurait dû servir.

(2) En aucun cas l'ensemble des portions de pension liquidées en application de l'article 8 ne peut être supérieur au montant total de la pension qui aurait été liquidée par l'organisme ayant le régime le plus favorable sur la base de la totalité des périodes à prendre en compte. S'il est supérieur, il y a lieu à réduction proportionnelle de chaque portion de pension.

(3) Pour l'application du présent article les prestations sont évaluées dans la monnaie du pays où l'intéressé a été assuré en dernier lieu; la conversion s'effectue, s'il s'agit de francs, d'après le taux officiel du change de Paris et, s'il s'agit de lires, d'après celui de Rome.

Art. 10.

Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 8, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par la législation propre de tous les organismes d'assurances intéressés, son droit à pension est établi par chaque organisme au fur et à mesure que se trouvent remplies à son égard les conditions exigées. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les articles 8 et 9 à chaque nouvelle liquidation de pension.

Art. 11.

Les dispositions des articles 9 et 10 s'appliqueront à la liquidation des autres prestations en argent dues en cas d'invalidité et des pensions de veuves et d'orphelins.

Art. 12.

(1) L'organisme d'assurances sociales débiteur pourra, dans le cas où l'ayant droit réside dans les limites territoriales d'un organisme correspondant de l'autre pays ou y transfère sa résidence, charger ce dernier organisme, d'accord avec lui, du service des prestations, dans les conditions qui seront fixées par ententes directes entre les organismes intéressés; ces ententes devront être approuvées par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants.

(2) Les organismes d'assurances, débiteurs de prestations en argent en vertu du présent arrangement, s'en libéreront dans la monnaie de leur pays envers les assurés ou leurs ayant droit.

(3) Les conditions dans lesquelles s'effectueront les règlements de comptes entre les organismes d'assurances des pays contractants pour l'application du présent arrangement seront fixées par ententes directes entre lesdits organismes.

Art. 13.

Les communications adressées, pour l'application du présent arrangement, par les assurés ou leurs ayants droit aux organismes, autorités et juridictions de l'un des pays contractants compétentes en matière d'assurances sociales ne pourront pas être rejetées du fait qu'elles seraient rédigées dans la langue officielle de l'autre pays.

Art. 14.

Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprés d'un organe d'un des pays contractants, compétent pour recevoir des recours en matière d'assurances sociales, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organe correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, ce dernier organe devra transmettre sans retard les recours à l'organe compétent.

Art. 15.

(1) Le bénéfice des exemptions de taxes, prévu par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes d'assurances de ce pays, est étendu aux pieces correspondantes à produire pour l'application du présent arrangement aux administrations ou organismes d'assurances de l'autre pays.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent arrangement sont dispensés du visa ou de la légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Art. 16.

Les autorités, ainsi que les organismes d'assurances sociales des pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes d'assurances sociales.

Art. 17.

(1) Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution du présent arrangement ou des accords complémentaires qu'il prévoit, en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

(2) Les autres dispositions relatives à l'exécution de cet arrangement à l'intérieur de chacun des pays contractants seront communiquées par l'autorité administrative suprême de ce pays à l'autorité correspondante de l'autre pays.

(3) Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays, concernant les régimes énumérés à l'article 2.

Art. 18.

Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens du présent arrangement:

pour la France:

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;

pour l'Italie:

Le Ministre des Corporations.

Art. 19.

Des accords complémentaires détermineront les dispositions qui seraient nécessaires pour l'application du présent arrangement en ce qui concerne les différentes branches d'assurances comprises dans les régimes énumérés à l'article 2. Ces accords pourront concerner soit l'ensemble du territoire des pays contractants, soit une partie seulement.

Art. 20.

(1) Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées d'un commun accord par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants.

(2) Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements; l'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent arrangement.

Art. 21.

(1) Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que possible.

(2) Il entrera en vigueur le premier du mois qui suivra l'échange des ratifications.

(3) La date de la mise en vigueur des accords complémentaires visés à l'article 19 sera prévue auxdits accords.

(4) Les prestations, dont le service avait été suspendu en application de dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir de la date de mise en vigueur du présent arrangement. Les prestations, qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.

(5) Les accords complémentaires visés à l'article 19 fixeront en outre les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés, ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe précédent, seront révisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations du présent arrangement ou desdits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

(6) En ce qui concerne la liquidation ou la révision des droits résultant de l'application du présent arrangement ou d'un accord complémentaire, il sera fait état des périodes d'assurance antérieures à la date de mise en vigueur des dispositions en vertu desquelles s'effectue la liquidation ou la révision.

Art. 22.

(1) Le présent arrangement est conclu pour une durée d'une année; il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

(2) En cas de dénonciation, les stipulations du présent arrangement et des accords complémentaires visés à l'article 19 resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

(3) De même, en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle le présent arrangement susdit cessera d'être en vigueur, les stipulations de cet arrangement resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires.

Fait, en double exemplaire, à Rome le treize août 1932.

(*L. S.*) G. DE MICHELIS

(*L. S.*) R. DE DAMPIERRE
(*L. S.*) C. PICQUENARD
(*L. S.*) LAURENT
(*L. S.*) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1235.
Esercizio delle Ferrovie secondarie e complementari sarde.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la regolare prosecuzione dell'esercizio sulle ferrovie secondarie e complementari sarde;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione straordinaria di esercizio accordata alla Società per le ferrovie complementari della Sardegna con l'art. 1 della convenzione aggiuntiva 8 ottobre 1925 approvata con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1810, salvo quanto è stabilito nel seguente comma, viene consolidata nella misura di annue lire sette milioni a decorrere dal 1° gennaio 1927, con

riserva di procedere alla revisione prevista con l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, in applicazione delle norme del decreto stesso.

Le somme trattenute dall'Amministrazione dello Stato sulle rate della sovvenzione di cui sopra scadute nel 1932, nell'importo complessivo di L. 1.300.000, restano acquisite all'Erario fino alla concorrenza di L. 600.000 e per le rimanenti L. 700.000 saranno versate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a compensazione di quanto ad essa dovuto dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna per maggiori canoni a tutto il 1931 per l'uso delle stazioni comuni.

Art. 2.

Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1933 sino alla data di applicazione della revisione di cui all'art. 2 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, la partecipazione dello Stato ai prodotti netti sarà commisurata al 75 per cento del prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale sul capitale di primo impianto.

Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1933 nulla è dovuto dalla Società a titolo di partecipazione dello Stato ai prodotti netti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1236.

Emissione di francobolli aero-espressi della serie celebrativa dell'annessione di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1934, n. 453, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 695, col quale è stata ridotta da centesimi 50 a centesimi 25 la sopratassa minima di trasporto aereo delle lettere da recapitarsi per espresso circolanti nell'interno del Regno o dirette nella Repubblica di San Marino e nelle Colonie italiane;

Riconosciuto opportuno di sostituire in conseguenza della precitata riduzione di tariffa i francobolli aeroespressi pel Regno di L. 2,25 (+ 1,25 di sopraprezzo) della serie celebrativa dell'annessione di Fiume con altri di eguale tipo, ma di colore diverso, del valore facciale di L. 2 (+ 1,25 di soprapprezzo);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di francobolli aeroespressi pel Regno del valore facciale di L. 2 (+ 1,25 di sopraprezzo) dello stesso tipo, ma di colore diverso, dei francobolli da L. 2,25 (+ 1,25 di sopraprezzo) di cui all'art. 1, lettera c), del R. decreto 11 gennaio 1934, n. 453.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno venduti fino al 31 agosto 1934 e saranno validi fino al 30 settembre 1934. Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1237.

Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del Regio esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La classifica degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, prescritta dall'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è effettuata con le norme di cui all'art. 47 della legge stessa e con le modalità stabilite dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 988.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 18 luglio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1238.
Approvazione dello statuto organico dell'Orfanotrofio maschile « S. Fortunato Martire », in Camogli.

N. 1238. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio maschile « S. Fortunato Martire », con sede in Camogli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1239.
Modificazioni allo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto « Omar » di Novara.

N. 1239. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Omar » di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Approvazione delle convenzioni stipulate con la Società di navigazione « Italia » per la esecuzione di una linea celere da Genova col Sud Africa e con la Società « Navigazione Libera Triestina » per la esecuzione della linea di navigazione del Periplo Africano, via Suez e via Gibilterra.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 216;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla intensificazione delle comunicazioni marittime attualmente esistenti fra l'Italia e le regioni dell'Africa meridionale a mezzo della Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, e della Società « Navigazione Libera Triestina », anonima con sede in Trieste;

Viste le convenzioni in data 23 maggio 1934-XII stipulate all'uopo con le Società predette;

Decretano:

Art. 1.

Sono approvate le allegate convenzioni in data 23 maggio 1934-XII stipulate:

a) con la Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, per la esecuzione di una linea di navigazione celere, a periodo di quattro settimane, da Genova al Sud Africa, verso il contributo statale annuo di L. 18.750.000 per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° marzo 1934;

b) con la Società « Navigazione Libera Triestina » anonima con sede in Trieste, per la esecuzione delle linee di navigazione: Periplo Africano (via Suez), Periplo Africano (via Gibilterra), Italia-Africa Occidentale-Durban e Italia-Nord America (Pacifico), le prime tre mensili, l'ultima con nove viaggi all'anno, verso il contributo statale annuo di lire 19.450.000 (oltre a L. 300.000 per eventuali tre viaggi in più sulla linea pel Nord America-Pacifico), per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° marzo 1934.

Art. 2.

La spesa per i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, tenuto conto di quella autorizzata con l'articolo 2 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1452, farà carico al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi sino al 1938-39 in

L.	8.333.333	per	l'esercizio	1933-34;
»	25.000.000	»	»	1934-35;
»	31.750.000	»	»	1935-36;
»	38.500.000	»	»	1936-37;
»	38.500.000	»	»	1937-38;
»	25.666.667	»	»	1938-39.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 20 - Comunicaz. - Marina mercantile, foglio n. 78. — FERZI.

Convenzione per l'esercizio di una linea di navigazione celere Genova - Sud Africa.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. croce Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. ing. Giuseppe Lojacono fu Leonardo, amministratore delegato della Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato,

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, si obbliga di eseguire una linea di navigazione, a periodo di quattro settimane, tra Genova e Durban, col seguente itinerario: Genova, Marsiglia, Dakar, Capetown, Durban, East, London, Port Elisabeth, Capetown, Dakar, Marsiglia, Genova.

Il servizio sarà effettuato per passeggeri e merci ed alla velocità normale di 18 miglia all'ora in navigazione; il percorso da Capetown a Marsiglia dovrà essere effettuato nel tempo massimo di quattordici giorni e quindici ore.

La Società potrà fare approdare le navi addette alla linea in porti intermedi non indicati nell'itinerario predetto, purchè il percorso Capetown-Marsiglia sia effettuato nel tempo stabilito al precedente comma. Il Ministro per le comunicazioni avrà però facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possano costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Art. 2.

Le navi da assegnarsi alla linea, in numero non minore di due, devono avere ciascuna una stazza lorda non inferiore a 20.000 tonnellate e devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano: tale classe deve essere mantenuta per tutta la durata della presente convenzione.

Ciascuna di esse inoltre deve avere, e mantenere in ordine e in condizioni di efficienza, impianti frigoriferi necessari ad assicurare locali refrigerati della capacità non inferiore a 2550 metri cubi.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni le navi devono essere di assoluta proprietà della Società.

Fermo restando quanto è stabilito dal primo comma del presente articolo le navi devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni momento la regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico della linea.

Art. 3.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio della linea di cui all'art. 1, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 4.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato, per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, escluso lo spazio refrigerato, per la eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 5.

Le tariffe per il trasporto di merci dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, essere superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 6.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione e semprechè le navi abbiano la classe in appresso indicata:

A) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggino per ragioni di servizio;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie italiane all'anno, oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sull'emigrazione.

B) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di Belle Arti nel limite di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati e degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

C) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti delle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alle loro residenze dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 7.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa entro il limite di duecento (200) unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato; il trasporto di recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta, tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Art. 8.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del giornale nautico (Lib. I) vidimato dall'autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea di cui all'art. 1 sono a carico della Società.

Art. 9.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita del relativo contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà, inoltre, in una multa da lire mille (L. 1000) a lire cinquemila (L. 5000).

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita: quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta del contributo corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione di viaggio.

In caso di omissione di un approdo obbligatorio, senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di lire mille (L. 1000).

Per il ritardo, non derivante da causa di forza maggiore, nell'arrivo a Marsiglia nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 1, la Società incorrerà in una multa di L. 200 per ogni ora di ritardo, esclusa la prima mezz'ora. Nella applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti, sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da lire cinquecento (L. 500) a lire diecimila (L. 10.000).

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dal contributo statale e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 10.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 11.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 12.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire diciotto milioni settecentocinquantamila (L. 18.750.000).

Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diacinnove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso.

Art. 13.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° marzo 1934 e, salvo i casi di revoca o decadenza previsti dalla convenzione stessa, rimarrà in vigore per cinque anni, e sarà allora risolta a meno che il Ministero delle comunicazioni e la Società non convengano altrimenti, nel qual caso essa resterà ancora in vigore per il periodo e con le modifiche che saranno convenuti.

Art. 14.

All'atto della stipulazione del contratto, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo del contributo statale.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteche sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazione, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

Art. 15.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società, per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma, dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche e commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 16.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 17.

Nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione la cauzione verrà incamerata di autorità, senza uopo di qualsiasi atto o provvedimento giudiziario e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possano derivare allo Stato.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art. 19.

I viaggi iniziati da Genova anteriormente al 1° marzo 1934 e che effettuino il ritorno da Durban da tale data in poi sono considerati validi agli effetti della presente convenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 23 maggio 1934 - Anno XII.

p. Il Ministro per le comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. La Società di Navigazione « Italia » (Flotte riunite):
GIUSEPPE LOJACONO.

Convenzione per l'esercizio di servizi marittimi per l'Africa e per il Nord America (Pacifico).

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. croce Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e i signori: conte cav. di gr. croce Salvatore Segrè Sartorio fu Leone, senatore del Regno, e comm. prof. Antonio Bettanini fu Giovanni, rispettivamente presidente e consigliere delegato della Società anonima « Navigazione Libera Triestina », con sede in Trieste in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società anonima « Navigazione Libera Triestina » con sede in Trieste si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

a) *Periplo Africano (via Suez)*: Venezia-Trieste (e alternativamente Trieste-Venezia)-Porto Said-Mogadiscio o Chisimaio-Durban-East London-Port Elizabeth-Cape Town-Walvis Bay-Marsiglia-Geno-

va-Livorno-Napoli-Trieste-Venezia (e alternativamente Venezia-Trieste) periodicità mensile; velocità oraria normale di esercizio; miglia 10.

I percorsi da Cape Town a Genova e da Cape Town a Trieste dovranno essere effettuati nel tempo massimo di trentadue e quarantacinque giorni, rispettivamente salvo il caso in cui le navi di detta linea vengano ritardate nei porti intermedi per lo sbarco del carico sud africano, nel quale caso il tempo massimo potrà esser prorogato per un periodo di tempo non eccedente il ritardo stesso. Qualora il carico offerto nei porti dell'Unione del Sud Africa per i porti del Mediterraneo non fosse sufficiente a riempire lo spazio disponibile su qualche nave addetta alla linea, tale nave potrà approdare in porti intermedi per prendere altro carico per i porti mediterranei: in tale caso la durata massima dei due percorsi suindicati potrà essere estesa a trentacinque e cinquanta giorni rispettivamente.

Le navi addette alla linea dovranno approdare anche a Luderitz Bay, Dakar, Barcellona e Sete se nei porti dell'Unione del Sud Africa saranno offerte ragionevoli quantità di carico a destinazione nei porti suindicati.

b) *Periplo Africano (via Gibilterra)*: Genova-Livorno-Marsiglia-Las Palmas-Walvis Bay-Cape Town-Port Elizabeth-East London-Durban-Lourenço Marques-Beira-Dar es Salaam-Zanzibar-Mombasa-Mogadiscio-Aden-Suez-Porto Said-Venezia-Trieste-Napoli,Livorno-Genova; periodicità; mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Il percorso da Cape Town a Trieste dovrà essere effettuato in cinquanta giorni circa.

Le navi addette alla linea dovranno approdare anche a Luderitz Bay, Mozambico, Port Amelia, Tanga, Chisimaio, Bari e Fiume se nei porti dell'Unione del Sud Africa saranno offerte ragionevoli quantità di carico a destinazione dei porti suindicati.

c) *Linea Italia-Africa occidentale-Durban*: Venezia-Trieste (e alternativamente Trieste - Venezia) Napoli - Livorno - Genova-Dakar-Lagos-Lobito-Durban-East London-Port Elizabeth-Cape Town-Luderitz Bay-Walvis-Bay-Lobito-Matadi - Duala-Lagos-Takoradi-Freetown-Konakry-Dakar-Marsiglia-Genova - Livorno-Napoli-Trieste-Venezia (e alternativamente Venezia - Trieste). Periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio miglia 10.

Le navi addette alla linea dovranno approdate anche ad Accra, Gran Lahou, Monrovia e Bathurat se nei porti della Unione del Sud Africa, saranno offerte ragionevoli quantità di carico a destinazione dei porti suindicati.

d) *Linea del Nord America (Pacifico)*: Venezia-Trieste (e alternativamente Trieste-Venezia) Napoli-Livorno-Genova-Colon-San Francisco-Vancouver e viceversa; nove viaggi all'anno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

La Società potrà fare approdare le navi addette alle singole linee in porti intermedi non indicati nei relativi itinerari purchè i percorsi Cape Town-Genova e Cape Town-Trieste nella linea *a*) e quello Cape Town-Trieste nella linea *b*) siano effettuati nel tempo massimo stabilito nel presente articolo. Sarà però in facoltà del Ministro per le comunicazioni di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possano costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Art. 2.

Alle linee *a*) e *b*) di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnate otto navi, aventi ciascuna una stazza lorda non inferiore a 5000 tonnellate: potrà tuttavia esser consentito un numero minore di navi purchè il servizio e l'itinerario di ciascuna delle due linee siano regolarmente effettuati come prescritto all'art. 1 predetto.

Alla linea *c*) dell'art. 1 suindicato devono essere assegnate almeno sei navi, aventi ciascuna una stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate.

Tutte le navi di cui al presente articolo devono essere iscritte alla prima classe del Registro Italiano e devono mantenere tale classe per tutta la durata della presente convenzione.

Ciascuna delle navi suindicate deve inoltre avere, e mantenere in ordine e in condizioni di efficienza, impianti frigoriferi necessari ad assicurare locali refrigeranti nella misura non inferiore a: 2850 metri cubi se addetta alla linea *a*) e 30 metri cubi se addetta alla linea *b*) o alla linea *c*).

Fermo restando quanto stabilito dal primo e dal secondo comma del presente articolo le navi devono essere per ciascuna linea in numero sufficiente per assicurare in ogni momento la regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere del tipo e di stazza rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni, alle necessità del traffico delle singole linee.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni le navi devono essere di assoluta proprietà della Società.

La Società si obbliga di costruire entro il 31 luglio 1936 una o più navi per la stazza lorda complessiva di quindicimila (15.000) tonnellate, i cui piani dovranno essere presentati alla approvazione del Ministero delle comunicazioni. Le navi stesse dovranno essere classificate alla più alta classe del Registro italiano con « Marca Stella ».

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la Società dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero delle comunicazioni il regolamento organico per il personale, sia di stato maggiore navigante, sia amministrativo, adibito ai servizi di cui all'art. 1. Ove la Società non adempia a tale obbligo il Ministero delle comunicazioni provvederà d'ufficio alla compilazione del predetto regolamento.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi. L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e sempre che sia terminato il viaggio in corso il diplomato imbarcato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile non inferiore a L. 150 e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 5.

La Società ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile salvo il caso di forza maggiore di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti. Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformirà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a kg. 20 in partenza dall'Italia e dalle sue Colonie nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai R. Consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra i porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere tali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 6.

Le tariffe per il trasporto di persone, merci, bestiame e valori tra i porti del Regno, tra questi e i porti delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo e viceversa e tra gli uni e gli altri devono essere approvate dal Ministero delle comunicazioni; quelle per i trasporti dai porti suddetti per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate fra i servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni siano reputati di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere:

A) Il viaggio gratuito escluso il vitto ed il letto:

In prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari della Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli Ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta;

In seconda classe:

a due missionari o due missionarie italiani; in mancanza di seconda classe il passaggio gratuito sarà concesso in 1ª classe.

In terza classe:

1° ai nazionali indigenti residenti nelle Colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi su richiesta delle Autorità coloniali e consolari, ed a quelli che ritornano alle loro residenze dopo di aver prestato il servizio militare, su richiesta delle Autorità militari, in numero non superiore a dieci (10) posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2° ai marinai italiani naufraghi rimpatriati, su richiesta delle Autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a dieci (10) posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di 3ª classe suindicati sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'Autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

B) La riduzione del 75 per cento sulle tariffe effettive escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri, ivi residenti, che si rechino in Italia ad intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore e di belle arti.

C) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche.

Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

D) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari, ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sott'ufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle Colonie e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti delle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° al personale di servizio delle persone indicate alla lettera *A*) n. 1;

6° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

7° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alle loro residenze, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Le norme di cui al presente articolo avranno applicazione limitatamente al numero dei posti disponibili.

Art. 8.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato, civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse. In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società, con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, d'accordo col Ministero delle finanze, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato e recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna ed il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio. La Società ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni tre mesi al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme con i propri bilanci una relazione tecnica ed economica dell'Azienda delle linee contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea. La liquidazione definitiva del contributo statale non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo sulla compilazione della statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci su ciascuna linea sono a carico della Società.

Art. 10.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita del relativo contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà inoltre in una multa da lire mille (L. 1000) a lire cinquemila (L. 5000).

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita; quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore oltre alla ritenuta del contributo corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.

In caso di omissione di un approdo obbligatorio senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di lire mille (L. 1000).

Per il ritardo, non derivante da causa di forza maggiore, nell'arrivo a Genova o a Trieste nei casi contemplati all'art. 1 *a*) della presente convenzione e nell'arrivo a Trieste nel caso contemplato all'art. 1 *b*) della convenzione stessa; la Società incorrerà in una multa di lire 1000 (lire mille) per ogni giorno di ritardo.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da L. 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila).

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio sulla linea *d*), di cui all'art. 1 della presente convenzione, senza che ne sia stato iniziato un altro, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di dichiarare decaduta, per la parte riflettente la linea stessa, la presente convenzione.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dal contributo statale e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 11.

Quando la Società venisse meno all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 relativo alle nuove costruzioni, o quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione.

In tal caso, come in qualunque altro caso di revoca o decadenza della presente convenzione, la cauzione verrà incamerata di autorità senz'uopo di qualsiasi atto o provvedimento giudiziario e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possano derivare allo Stato.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità tra l'Italia e un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire diciannovemilioniquattrocentocinquantamila (L. 19.450.000).

Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del

saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso.

Qualora sulla linea *d*) di cui all'art. 1 fossero eseguiti in un anno viaggi in numero maggiore di quelli prescritti dall'articolo stesso, la Società avrà diritto per i viaggi in più e fino ad un massimo di tre ad un aumento di contributo di lire centomila (lire 100.000) per viaggio.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° marzo 1934, e, salvo i casi di revoca o decadenza previsti dalla convenzione stessa, rimarrà in vigore per cinque anni, e sarà allora risolta, a meno che il Ministero delle comunicazioni e la Società non convengano altrimenti, nel qual caso essa resterà ancora in vigore per il periodo e con le modifiche che saranno convenute.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo del contributo statale.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal luogo assicurate presso una Società italiana di assicurazione, accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La società avrà sede legale in Roma.

Il Consiglio di amministrazione della Società, il direttore generale e la sua rappresentanza legale a Roma dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero per i servizi di cui all'art. 1 non appartenenti al personale stabile della Società dovranno essere italiani salvo preesistenti impegni.

Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche o commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri i servizi contemplati nella presente convenzione nè vendere le navi assegnate ai servizi stessi, senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni. Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse a questi divieti, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di 3 (tre) membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello od a ricorso per cassazione.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni il contributo statale complessivo stabilito all'articolo 13 della presente convenzione sarà ripartito fra le singole linee indicate all'art. 1.

Art. 20.

I viaggi iniziati da Trieste sulle linee *a*) e *c*) e da Genova sulla linea *b*) di cui all'art. 1 della presente convenzione anteriormente al 1° marzo 1934 e che effettuino la partenza da Durban per le linee *a*) e *c*) e da Capetown per la linea *b*) dal 14 febbraio in poi sono considerati validi agli effetti della convenzione stessa.

Art. 21.

La convenzione stipulata con la Società il 15 novembre 1931, approvata con R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1452, rimane in vigore per tutto quanto non è regolato dalla presente convenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì ventitre maggio millenovecentotrentaquattro - XII.

Pel Ministero delle comunicazioni
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società anonima « Navigazione Libera Triestina »:
SALVATORE SEGRÈ SARTORIO - ANTONIO BETTANINI.

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Nomina del sig. Poggio Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ovazza Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Poggio Roberto di Nicola;

Visto il relativo atto di procura 29 gennaio 1934-XII per notaio Pasquale Francesco di S. Maurizio;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Poggio Roberto è nominato rappresentante del signor Ovazza Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Nomina del sig. Garelli Lorenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Treves Umberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Garelli Lorenzo di Cesare;

Visto il relativo atto di procura 16 dicembre 1933-XII per notaio Mandelli di Pecetto;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Consiglio direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Garelli Lorenzo è nominato rappresentante del sig. Treves Umberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7265)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.
Facilitazioni di viaggi nella stagione estiva da Alessandria al Bivio Bormida.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/22553/23;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Riconosciuta l'opportunità di accordare durante la corrente stagione estiva facilitazioni per i viaggi dalla stazione di Alessandria al Bivio Bormida;
Udito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per i viaggi di andata e ritorno che verranno effettuati dalla stazione di Alessandria al Bivio Bormida, nel periodo 1° luglio-30 settembre c. a., la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a istituire biglietti speciali di andata e ritorno di 3ª classe al prezzo ridotto di L. 1,30 proporzionale a quello dei mezzi concorrenti.

Art. 2.

Con apposito provvedimento amministrativo verranno stabilite le norme per l'applicazione delle facilitazioni contemplate nel presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(7261)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1934.
Deposito, inserzione ed affissione del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza approvato con decreto Reale 20 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1902, reg. 213, fog. 302;
Visto lo schema di elenco suppletivo compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza, contenente corsi d'acqua, non inclusi nei precedenti elenchi;
Visto gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Potenza;
b) l'inserzione completa dello stesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della Provincia;
c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;
d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio degli annunzi legali, e dell'eseguito deposito; ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazioni anche la Deputazione provinciale di Potenza;
e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: LEONI.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1 (296)	Torrente Verzaruolo	Fiume Agri	Marsiconuovo	Dallo sbocco alla origine.
2	Sorgente Occhio..	Torrente Verzaruolo	Id.	Id.
3	Sorgente Capo di Acqua	Id.	Id.	Id.
4	Sorgente S. Lorenzo	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 23 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: LEONI.

(7228)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1934.
Divieti di caccia in provincia di Ancona e Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulle proposte delle rispettive Commissioni venatorie provinciali e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a nuova disposizione è vietata la caccia e la cattura:
a) del fagiano femmina, in provincia di Ancona;
b) delle coturnici, del fagiano, del gallo forcello, dei cinghiali e dei caprioli, in provincia di Rieti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1934.
Modificazione di confini di alcune zone della provincia di Ragusa, nelle quali è disposto divieto di caccia nell'annata venatoria 1934-35.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia per l'annata venatoria 1934-35, in alcune zone della provincia di Ragusa;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa;

Ritenuta l'opportunità di modificare i confini di alcune delle zone suddette;

Decreta:

I confini della 1ª e 2ª zona, di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1934, sono i seguenti:

1° strada provinciale Ragusa Ibla-Giarratana-fondo valle-torrente Mastratto fino alla contrada denominata Serra Grande - Case della medesima e trazzera che sbocca nella provinciale Annunziata Monterosso - strada provinciale Annunziata Monterosso fino a contrada Annunziata - strada statale fino sotto Ragusa - bivio provinciale per Ragusa Ibla;

2° strada vicinale Donnafugata Case Maggiore fino all'incontro con la provinciale Ragusa Malavita Santacroce - Innesto provinciale Ragusa Malavita Santracroce fino a Santacroce - Provinciale Santacroce Cosimo fino innesto strada di accesso alla stazione di Donnafugata - Strada di accesso alla stazione di Donnafugata - Stazione di Donnafugata.

La Commissione provinciale venatoria di Ragusa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(7262)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-3 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Usaj Giuseppe fu Giuseppe e della fu Anna Bensa, nato a Gorizia il 3 marzo 1876 e residente a Gorizia, S. Pietro, 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ussai ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Usaj Maria di Giovanni Pavlin, nata a Gorizia il 23 ottobre 1890, moglie;

Usaj Danica di Giuseppe, nata a Gorizia il 25 gennaio 1922, figlia;

Usaj Maria di Giuseppe, nata a Gorizia il 26 settembre 1925, figlia;

Usaj Amedeo di Giuseppe, nato a Gorizia il 7 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5824)

N. 50-974 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurig Emilio di Giuseppe e di Klinz Maria, nato a Medana il 24 settembre 1891, residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maurig Amabile fu Filippo Braida nata a Capriva il 4 aprile 1894, moglie;

Maurig Nerino di Emilio, nato a Capriva il 13 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5825)

N. 50-975 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Luigia vedova Rivolt fu Antonio e fu Cristiancig Giuseppina, nata a Capriva di Cormons l'11 marzo 1884 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5826)

N. 50-387 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kamuscic Clara in Gorjan fu Pietro e fu Mavric Teresa, nata a Cosbana il 30 maggio 1881, residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

5827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione di alcuni Consorzi ricadenti nel comprensorio della bonifica di Bentivoglio.

Con R. decreto 28 maggio 1934, registrato dalla Corte dei conti il 6 luglio successivo al registro 14, foglio 149, sono stati soppressi i seguenti consorzi:

1. Consorzio di Gualtieri;
2. Consorzio di Castelnuovo di Sotto e Campegine;
3. Consorzio di Boretto;
4. Consorzio di Brescello;
5. Consorzio di Cavo Rio Morto di Poviglio;
6. Consorzio di Cavo di Scaloppia;
7. Consorzio di Spurgo fossa Marza,

trasferendone i diritti e gli obblighi patrimoniali al Consorzio di bonifica di Bentivoglio.

(9141)

Modifica dei confini del Consorzio irriguo della Val d'Arda e del Consorzio di bonifica del Basso Piacentino.

Con R. decreto 28 giugno 1934, n. 2311, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo, al registro 15, foglio 217, sono stati modificati i confini del Consorzio irriguo della Val d'Arda e del Consorzio di bonifica del Basso Piacentino.

(9142)

Esonero del comm. ing. Mario Giandotti, in seguito a sue dimissioni, dalla carica di commissario del Consorzio della bonifica renana.

Con decreto Reale 7 giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio succ., al registro 14, foglio 211, il comm. ing. Mario Giandotti, in seguito a sue dimissioni, è stato esonerato dalla carica di commissario straordinario del Consorzio della bonifica renana, in provincia di Bologna, e con decreto del 28 luglio 1934-XII, n. 3880, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata affidata la gestione straordinaria dell'ente medesimo, in sostituzione del predetto comm. Giandotti, all'ing. Alberto Lenzi.

(9143)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo consolidato 5 per cento intestato a di Iardo Giacomo fu Antonino.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 84067 di L. 100 intestato a di Iardo Giacomo fu Antonino, domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento intestato a Lombardo Carmela, Aldo e Claudio fu Giovanni.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 4989 di L. 30 intestato a Lombardo Carmela, Aldo e Claudio fu Giovanni Battista, minori sotto la p. p. della madre Neranzi Olga di Nicolò, domiciliata a Trapani.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, sarà dato corso alla operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del tagliando di ricevuta d'interessi intestato a Orlando Camilla di Giuseppe.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 18.

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1935 di L. 125 relativa alla rendita cons. 5 per cento n. 149023 di L. 250 a favore di Orlandi Camilla di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pavia.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto, alla scadenza, al pagamento della semestralità stessa a chi di ragione

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9140)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Voghera.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Voghera, in provincia di Pavia, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) i segretari comunali dello stesso grado compresi nel Ruolo nazionale e quelli degli altri ruoli provinciali di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice-segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione tiolari, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 settembre 1934-XII, domanda in carta da bollo da L. 5, corredata della ricevuta del vaglia postale di L. 30, intestato come sopra al Ministero con l'indicazione del presente concorso, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la carriera e l'attuale posizione in ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

3° certificato del podestà attestante che al vice-segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la loro qualifica di capi ripartizione titolari;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificato di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al P.N.F.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Tutti i concorrenti dovranno produrre un elenco descrittivo di tutti i titoli e documenti allegati alla domanda in carta semplice ed in duplice esemplare.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7267)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria di concorso a due posti di alunno d'ordine nel Corpo Reale delle miniere (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro n. 3, foglio n. 281, col quale fu indetto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso stesso;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Candidati dichiarati vincitori:

Amico Giuseppe, con punti 17 su venti;
Mascioli Attilio, con punti 16,33 su venti.

Candidati dichiarati idonei e classificati dopo i vincitori:

Parodi Cesare, con punti 15 su venti;
Ricciardi Riccardo, con punti 13,13 su venti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(7266)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.